



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Approvato con D.R. n. 818 del 4 ottobre 2019

Regolamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria

Art. 1 – Norme comuni

1. Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, comprese le tipologie per le quali è previsto un titolo di accesso diverso dalla laurea in Medicina e chirurgia.
2. Ai sensi del DM 270/2004 le Scuole di Specializzazione di area sanitaria sono corsi previsti dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo e sono istituite su proposta di un Dipartimento, ad esso afferiscono e gli iscritti assumono lo status di studenti universitari a tutti gli effetti.
- 3 La Scuola opera nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica. La Scuola adotta le procedure di assicurazione della qualità attenendosi ai modelli indicati dagli organi preposti.
4. In conformità al DI 68/2015 e al DI 716/2016 e s.m.i , possono essere istituite Scuole di specializzazione anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo di altre Università. Nell'accordo interuniversitario è indicata la sede di attivazione della scuola, che assume il ruolo di sede amministrativa. In esso sono inoltre regolati gli aspetti istituzionali e funzionali relativi a tali scuole.
5. Le Scuole di Specializzazione hanno lo scopo di formare specialisti dell'area sanitaria e rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore. La durata del corso degli studi per ogni singola Scuola di Specializzazione è definita nell'ordinamento didattico specifico della Scuola ai sensi del DI 68/2015 e del DI 716/2016 e s.m.i.
6. Per i fini di cui al citato art. 43 del D.Lgs 368/1999, tenuto conto dei criteri di accreditamento, nell'Ateneo può essere istituita ed attivata una sola Scuola di Specializzazione per ciascuna tipologia.
7. Gli ordinamenti didattici delle singole Scuole disciplinano inoltre gli specifici standard formativi ai sensi del DI 68/2015 e del D.I. 716/2016 , in conformità a quanto disposto dall'art. 43 del D. Lgs n. 368/99.
8. Per le Scuole di Specializzazione regolate da un concorso nazionale di ammissione, l'inizio delle attività didattico-formative è stabilito con decreto ministeriale.
9. Il presente regolamento è coerente con il contratto dei medici in formazione specialistica di cui al DPCM del 6 luglio 2007 e s.m.i., ove previsto.

Art. 2 - Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.
2. Per le Scuole di nuova istituzione, in conformità a quanto previsto dal successivo art.4, comma7,

assumono le funzioni dei precitati organi rispettivamente il Coordinatore del Comitato Ordinatore ed il Comitato Ordinatore stesso.

Art. 3 - Direzione della Scuola

1. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162/1982, dell'art. 4 del D.I. nr. 68/2015, dell'art.4 del D.I. 716/2016 e dell'art. 13 dello Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare specifico della tipologia della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

2. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della Scuola le funzioni proprie dei Presidenti di Consiglio di Corso di Studio. Il Direttore è responsabile delle funzioni di assicurazione della qualità che svolge con riferimento alla Commissione paritetica del Dipartimento cui afferisce la scuola e al Presidio di qualità.

3. Il Direttore è eletto, con mandato triennale, tra i Professori che fanno parte del Consiglio della Scuola e che presentano i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo e la carica può essere consecutivamente rinnovata una sola volta. Il ruolo di Direttore di Scuola di Specializzazione risulta incompatibile con la direzione di una seconda Scuola.

4. Il corpo elettorale è composto da tutte le componenti di diritto ed elettive del Consiglio della Scuola.

5. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, il decano dei Professori di ruolo della Scuola di Specializzazione convoca una seduta straordinaria del Consiglio della Scuola, in data non antecedente a quindici e non successiva a trenta giorni dalla data di convocazione, per procedere all'elezione del Direttore per il successivo triennio.

6. Il decano provvede ad indicare le norme che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio. Stabilisce inoltre le date delle successive elezioni nel caso non si raggiunga la maggioranza prevista.

7. Il candidato eletto assume la carica all'inizio del nuovo accademico, che per le sole Scuole disciplinate da un bando di ammissione ministeriale è stabilito per decreto dello stesso Ministero. Negli altri casi il mandato decorre dalla data di cessazione del precedente Direttore.

8. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della Scuola. Per quanto non specificamente previsto, si rimanda agli appositi regolamenti di Ateneo.

9. Il Direttore può designare un Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Il Vicedirettore deve possedere i requisiti previsti al comma 1 del presente articolo.

10. Nel caso di scuole di nuova istituzione è individuato, fra i professori a tempo pieno del settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola, un Coordinatore della Scuola, nominato con decreto rettorale, su proposta del Dipartimento di afferenza, sentita la Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il Coordinatore rimane in carica fino all'insediamento del Consiglio, costituito dai docenti del primo e secondo anno di corso. Per l'espletamento delle procedure di nomina del Direttore della Scuola il Direttore del dipartimento di afferenza della medesima, entro un mese dall'inizio del nuovo anno accademico, costituisce una Commissione elettorale che provvede, successivamente, all'elezione secondo le modalità indicate al comma 6 del presente articolo.

Art. 4 - Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio è composto da tutti i docenti della Scuola, attivi per tutti gli ordinamenti, e nominati per l'anno accademico in corso, dai professori a contratto e da una rappresentanza degli

specializzandi eletti secondo le modalità previste dal regolamento elettorale di Ateneo.

2. Il Consiglio ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola. In caso di necessità e urgenza, le deliberazioni sono assunte dal Direttore, fatta salva la successiva ratifica nella prima seduta utile da parte del Consiglio. Sono escluse da tale possibilità le proposte di cui all'art. 27, comma 2 del presente regolamento.

3. Il Consiglio detta le linee generali della formazione e individua le strutture, pubbliche o private, da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti più propriamente professionalizzanti del corso di studi.

4. Il Consiglio definisce, preventivamente, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia delle attività pratiche che essi devono personalmente eseguire per essere ammessi alla prova finale annuale.

5. Il Consiglio può istituire Commissioni per favorire i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.

6. Il Consiglio della Scuola si riunisce almeno due volte all'anno.

7. Nel caso di Scuola di nuova istituzione, per l'anno accademico di avvio e fino all'insediamento del Consiglio, è prevista la nomina di un Comitato Ordinatore, formato da un numero minimo di 3 componenti nominati dal Consiglio di Dipartimento, sentito il Coordinatore di cui all'art.3, comma 10, fra i docenti dei Settori scientifico disciplinari caratterizzanti e affini della Scuola stessa. A tale Comitato spettano tutte le funzioni programmatiche e di regolazione attribuite al Consiglio.

Art. 5 - Corpo Docente

1. Il corpo docente delle Scuole di specializzazione è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori universitari, da personale operante in strutture non universitarie appartenenti alla rete formativa della Scuola, che abbia ottenuto incarichi di insegnamento e da esperti del settore scientifico-disciplinare pertinente per l'insegnamento erogato.

2. Il corpo docente deve comprendere almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non sia identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

3. Per le sole Scuole ricomprese nel D.I. 402/2017, ai fini dello svolgimento dell'attività di docenza, per i professori a contratto provenienti dal Servizio Sanitario Nazionale è previsto il superamento di almeno uno dei parametri soglia per il ruolo di professore associato per l'SSD di riferimento. Tale requisito può essere adottato per il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale nonché per quello operante in ambiti e strutture non riconducibili al Servizio Sanitario Nazionale.

4. Il corpo docente può anche comprendere esperti del settore scientifico disciplinare pertinente per l'insegnamento erogato

Art. 6 - Tutor e altre figure di riferimento

1. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutor designati annualmente dal Consiglio della Scuola o dal Comitato ordinatore, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata

capacità didattico formativa.

2. Si identificano due tipologie di attività tutoriale: tutor individuali o di percorso e tutor di attività o supervisor temporanei.

3. Il tutor individuale o di percorso è la figura, universitaria o appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, che il Consiglio della Scuola o il Comitato ordinatore identifica quale supervisore del percorso formativo dello specializzando. Per ogni Scuola di Specializzazione il numero di soggetti in formazione specialistica per tutor di percorso non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.

In caso di rotazione in strutture collegate o complementari, allo specializzando può essere assegnato un tutor di percorso per ciascun periodo di rotazione. Egli coinciderà con il Responsabile della unità operativa/servizio di assegnazione ed è di norma un dirigente apicale dell'area specifica della scuola individuato dal Consiglio o dal Comitato ordinatore della Scuola nell'ambito della struttura collegata o complementare. In caso di un numero di Specializzandi superiore a tre, verranno nominati ulteriori tutor di percorso tra i Dirigenti della sede assegnataria, coordinati dal Responsabile di sede.

4. I tutor individuali o di percorso hanno il compito di accompagnare lo Specializzando nel suo inserimento nel gruppo di lavoro, verificarne la presenza, pianificarne le attività, valutarne i comportamenti ed i risultati che dovranno essere documentati al fine di essere trasmessi alla Direzione della Scuola.

5. In particolare sono compiti principali del tutor individuale o di percorso:

- a) cooperare con il Direttore della Scuola nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con lo specializzando;
- b) essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività cliniche e gli atti professionali, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
- c) concorrere al processo di valutazione dello specializzando;
- d) coordinare i tutor di attività
- e) sottoscrivere/validare il complesso delle attività svolte dallo Specializzando e dallo stesso attestare sotto la propria responsabilità, con la periodicità stabilita dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola.

6. Il tutor di attività o supervisore temporaneo è quella figura professionale che affianca lo specializzando nello svolgimento di singole attività non continuative. Viene designato tra i responsabili di attività assistenziali o legate ai servizi a cui lo specializzando partecipa, compresi coloro che operano in strutture convenzionate della rete formativa non afferenti al SSN.

7. In particolare sono compiti principali del tutor di attività o supervisore temporaneo:

- a) cooperare con i tutor di percorso nella realizzazione dei compiti formativi e didattici;
- b) confermare, se richiesti, l'attività svolta sotto la propria supervisione;
- c) adottare, su indicazione del Consiglio della Scuola o del Comitato ordinatore, adeguati strumenti per la valutazione degli specializzandi e concorrere al processo di valutazione medesimo.

8. I responsabili delle unità operative o delle strutture collegate o complementari parte della rete formativa, hanno il compito di coordinare le attività dei tutor di attività locali.

Art. 7 - Scuola di Specializzazione mediche attivate in collaborazione con altri Atenei

1. Le Scuole di Specializzazione di area sanitaria attivate in collaborazione con altri Atenei, sono regolate dagli accordi inter-universitari di cui all'art. 1, comma 4, che ne determinano l'organizzazione e ne disciplinano l'intera attività.

Art. 8 - Ammissione

1. L'ammissione al primo anno di corso dei medici è regolato in base alle disposizioni dell'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 368/1999 e s.m.i.
2. Ove previsto, il numero dei posti messi a concorso con finanziamento ministeriale è determinato dalla programmazione nazionale ed è stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Università e della Ricerca e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole Scuole.
3. L'Università può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti provenienti dalla Regione, da donazioni e/o convenzioni con enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni, persone giuridiche private, che siano sufficienti alla corresponsione degli importi per i contratti di formazione specialistica, laddove previsti, per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio. Dette integrazioni debbono comunque avvenire nell'ambito del numero complessivo degli iscrivibili, determinato, per ciascuna Scuola, in sede di definizione della rete formativa e previa approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
4. Ove previsto, l'attribuzione dei contratti, in base alla graduatoria del concorso di ammissione, avviene nel rispetto del seguente ordine:
 - a) posti ordinari con finanziamento ministeriale;
 - b) posti aggiuntivi finanziati dalla Regione;
 - c) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da enti pubblici o privati seguendo il criterio della data del protocollo di ricezione della lettera d'intenti inviata dall'ente finanziatore.
5. L'ammissione al primo anno di corso dei possessori di un titolo diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia è regolato in base alle disposizioni dell'art. 13 del D.P.R. 162/1982 e s.m.i.

Art. 9 – Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale

1. Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa è ammesso alla Scuola secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 368/1999 e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di Specializzazione.

Art. 10 - Contribuzione

1. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento dei contributi per ciascun anno di corso secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. L'importo complessivo annuo è comprensivo dell'imposta di bollo.
2. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione è sospesa l'erogazione del trattamento economico laddove previsto dal contratto.
3. Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, gli iscritti alle Scuole di specializzazione non in regola con il pagamento delle tasse e contributi non possono svolgere alcun atto di carriera scolastica né ottenere certificazioni.

Art. 11 – Copertura assicurativa per i rischi professionali, responsabilità civile contro terzi e gli infortuni

1. Ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D. Lgs 368/99, le Aziende Sanitarie comprese nella rete formativa presso le quali lo specializzando svolge l'attività formativa, provvedono con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale.
2. La scuola è tenuta a comunicare agli uffici competenti, per ogni specializzando, le variazioni di

assegnazione nella rete formativa in modo da consentire la corretta attribuzione dell'onere assicurativo all'azienda sanitaria coinvolta.

3. In caso di attività formativa esterna alla rete formativa, in Italia o all'estero, laddove la struttura ospitante non si faccia carico dell'onere assicurativo, per la copertura prevista al comma 1 è stipulata specifica polizza assicurativa da parte dello specializzando.

4. È a carico dell'Università degli studi di Brescia la copertura assicurativa per le attività specificamente didattico-formative svolte dal soggetto in formazione presso le strutture universitarie.

Art. 12 - Frequenza

1. Per le Scuole per le quali è previsto un contratto di formazione, l'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno secondo la normativa vigente in materia ed è comprensivo di tutte le attività richieste.

2. Lo specializzando deve svolgere un programma che si articola secondo quanto stabilito dal Consiglio o Comitato Ordinatore della Scuola, coerentemente con l'organizzazione delle strutture presso cui si svolgono le attività di tirocinio.

3. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, il soggetto in formazione è tenuto ad esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato.

Art. 13 - Modalità di rilevazione delle presenze

1. Le Scuole per le quali è previsto un contratto di formazione adottano idonei sistemi di controllo dell'orario.

2. L'accertamento dell'orario spetta al Responsabile dell'Unità Operativa o struttura in cui il soggetto in formazione specialistica opera.

3. Il Direttore della Scuola acquisisce dalla struttura dove lo specializzando svolge attività professionalizzante gli accertamenti di frequenza.

Art. 14 - Assenze per malattia

1. Le assenze per malattia e gravidanza determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.

2. Laddove previsto un emolumento, durante la sospensione per i predetti impedimenti, allo specializzando compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico.

3. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il soggetto in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN. Il certificato potrà essere inviato o consegnato da altra persona a ciò delegata.

4. La Direzione della Scuola invia copia del certificato segreteria amministrativa competente ai fini della registrazione nella carriera dello specializzando.

5. I giorni di assenza per malattia e gravidanza superiori ai 40 giorni lavorativi consecutivi debbono comunque essere interamente recuperati.

6. Al fine del computo del periodo di comporta (un anno) sono considerati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica, compresi i giorni non lavorativi.

7. I periodi di assenza per malattia nell'anno di corso di durata inferiore ai 40 giorni lavorativi consecutivi che però sommati superano i 40 giorni lavorativi, comportano il recupero dei giorni

eccedenti i 40 giorni lavorativi. Durante il periodo di recupero allo specializzando non sarà corrisposto alcun trattamento economico.

Art. 15 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità

1. La specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza all'Amministrazione universitaria, alla Direzione della Scuola e alla struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie per la tutela della salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti.

2. Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi non determinano sospensione della formazione.

3. Si applicano ove compatibili, gli istituti previsti dal D.L.vo 151/2001 e le disposizioni di cui al DM 12 luglio 2007 e s.m.i.

Art. 16 - Assenze giustificate

1. Il soggetto in formazione specialistica può usufruire nell'anno di corso di trenta giorni complessivi di assenza per motivi personali che non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico, se previsto dal contratto di formazione,, purché preventivamente autorizzati , e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta al Direttore o Coordinatore della Scuola almeno sette giorni prima, servendosi dell'apposita modulistica.

2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dal Direttore o Coordinatore della Scuola che garantisce la loro coerenza con l'iter formativo del soggetto in formazione. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui lo specializzando può usufruire.

Art. 17 - Assenze ingiustificate e sospensione della formazione specialistica

1. Le prolungate assenze ingiustificate possono comportare la risoluzione anticipata del contratto, ove previsto. Viene definita "prolungata assenza ingiustificata" l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui.

2. Le assenze ingiustificate che non superino i quindici giorni complessivi annui, vanno recuperate, senza corrispettivo economico , se previsto, al termine dell'anno di corso, posticipandone il termine, e comunque prima della prova finale annuale secondo le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.

3. Lo specializzando, iscritto a Scuole per le quali non è previsto un contratto di formazione specialistica, può richiedere la sospensione degli studi per la frequenza ad un corso di dottorato di ricerca. Al conseguimento del titolo l'interessato deve riprendere gli studi, pena decadenza dalla qualità di studente.

Art. 18 - Recupero dei periodi di sospensione

1. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione previsti dalla normativa saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto lo specializzando, posticipandone il termine. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto, laddove previsto, al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile), limitatamente a un periodo di tempo complessivo massimo di un anno alla durata legale del corso.

2. L'ammissione alle prove finali annuali è possibile solo se il periodo di sospensione è stato interamente recuperato (in termini di giorni, non di ore).

Art. 19 - Mensa e camici

1. Per quanto riguarda l'accesso alla mensa e la dotazione di camici, si rimanda al protocollo di intesa Università – Regione e Università – Azienda Ospedaliera.

Art. 20 – Idoneità e tutela sulla salute e sicurezza degli Specializzandi nel luogo di lavoro

1. Lo specializzando, dopo l'immatricolazione e prima dell'inizio del corso, sarà convocato a cura del Servizio competente, in relazione agli accordi convenzionali, al fine di essere sottoposto agli accertamenti sanitari necessari all'emissione del giudizio di idoneità alla mansione specifica. Eventuali altre strutture ospitanti possono, a norma di legge, prevedere l'emissione di un ulteriore giudizio. I relativi certificati devono essere prodotti al Direttore o Coordinatore della Scuola non appena concluso il procedimento da parte delle competenti autorità sanitarie.

2. Al riguardo il soggetto in formazione è tenuto ad effettuare gli stessi esami clinici previsti dalla legge in base al profilo professionale per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale.

3. L'onere di tali accertamenti è a carico della Struttura Sanitaria sede della Scuola, così come previsto da apposite convenzioni.

4. Qualora l'attività dello Specializzando preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti ed egli, coinvolto in questa attività, sia classificato esposto alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. per le competenze del Datore di Lavoro previste dalla normativa in materia, gli Esperti Qualificati (EQ) nominati dei rispettivi Enti sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i, secondo quanto normato da apposite convenzioni in materia.

Art. 21 – Trasferimento

1. Il trasferimento è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia ed è normato dal presente regolamento e dai regolamenti delle singole Scuole.

2. Per trasferirsi presso una Scuola di altro Ateneo è necessario presentare apposita e motivata istanza alla Segreteria amministrativa competente, secondo le scadenze stabilite annualmente dal Senato Accademico. La presentazione dell'istanza è subordinata all'acquisizione dei seguenti documenti:

- a) documentazione a supporto della motivazione;
- b) parere positivo del Consiglio della Scuola o del Comitato Ordinatore dell'Università degli Studi di Brescia;
- c) nulla osta da parte del Consiglio o del Comitato Ordinatore della sede di destinazione;
- d) nulla osta della Segreteria amministrativa dell'Ateneo di destinazione.

3. Per trasferirsi presso una Scuola di specializzazione con sede amministrativa presso l'Università di Brescia è necessario presentare apposita e motivata istanza alla Segreteria amministrativa competente secondo le scadenze stabilite annualmente dal Senato Accademico, corredata dei seguenti documenti:

- a) documentazione a supporto della motivazione;
- b) parere positivo del Consiglio o del Comitato Ordinatore della Scuola cui il soggetto risulta iscritto
- c) certificato attestante le attività didattico-formative svolte.

4. La possibilità del trasferimento è subordinata alla verifica delle potenzialità formative e alla valutazione da parte del Consiglio o del Comitato Ordinatore della Scuola.

5. I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

6. Il nulla osta relativo ai trasferimenti in partenza di soggetti in formazione con contratto di formazione a finanziamento non ministeriale può essere rilasciato previo parere positivo dell'ente finanziatore.

7. Per le Scuole sottoposte alla procedura di accreditamento, in caso di richiesta di trasferimento da parte di specializzandi iscritti a scuole di specializzazione che non abbiano superato le procedure di accreditamento ai sensi del DM 402/2017, non viene richiesta ulteriore motivazione.

1. Per quanto riguarda l'accesso alla mensa e la dotazione di camici, si rimanda al protocollo di intesa Università – Regione e Università – Azienda Ospedaliera.

Art. 22 - Rinuncia e decadenza

1. Il soggetto in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Direttore o al Coordinatore della Scuola e all'ufficio scuole di specializzazione, indicando la data di cessazione dell'attività.

2. Per le Scuole per le quali è previsto un contratto di formazione, oltre alla rinuncia sono causa di risoluzione anticipata del contratto e di decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di specializzazione:

- a) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- b) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporta in caso di malattia;
- c) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di specializzazione.

3. Per i dipendenti fuori rete formativa ammessi su posti riservati, è causa di decadenza dall'iscrizione alla scuola di specializzazione oltre al verificarsi di una delle condizioni indicate al punto 2 anche il venir meno dello status che costituisce presupposto giuridico all'ammissione.

4. Il Direttore o il Coordinatore della Scuola, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla Segreteria amministrativa competente del verificarsi di eventi che comportino la risoluzione del contratto o la decadenza.

5. Per le Scuole per le quali non è previsto un contratto di formazione è causa di decadenza la condizione stabilita dal successivo art. 30, comma 6, del presente Regolamento.

Art. 23 - Fondo di funzionamento della Scuola

1. Sul fondo di funzionamento della Scuola, annualmente assegnato dal Consiglio di Amministrazione al Dipartimento di afferenza della Scuola e da questo ripartito sulle Scuole di competenza, gravano le spese necessarie alla gestione della Scuola e alla mobilità degli specializzandi. Per la mobilità è prevista la possibilità di richiedere il rimborso spese per le missioni svolte dagli specializzandi per motivi di formazione. Su tale fondo sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- a) rimborso delle spese di viaggio, pernottamento e pasti;
- b) rimborso di quote di iscrizione a congressi, convegni, corsi comunque necessari per lo svolgimento della formazione;
- c) spese per materiale di consumo inerente all'attività di servizio o di ricerca dello specializzando.

2. Nel caso in cui lo specializzando partecipi a specifici progetti di ricerca per i quali debba effettuare viaggi in Italia o all'estero avrà diritto al rimborso di ulteriori spese rispetto a quelle sopra indicate a gravare sul fondo del progetto stesso.

3. Nel caso di Specializzandi, che nell'ambito di accordi inter-universitari siano assegnati alle strutture assistenziali convenzionate con altro Ateneo, le spese relative alla mobilità a fini formativi autorizzate dal Direttore della Scuola e dal Consiglio, così come specificati al comma 1, resteranno a carico della sede amministrativa.

Art. 24 - Valore credito formativo e obbligo di frequenza

1. I crediti si suddividono in crediti didattici e crediti professionalizzanti. Ad ogni CFU didattico corrisponde un impegno-studente di **30** ore, di cui di norma non più di 8 ore di lezione frontale, e

almeno 22 ore di studio individuale autonomo. Ad ogni CFU professionalizzante corrispondono 30 ore di lavoro per studente. Ciò fatte salve diverse successive modifiche.

2. La frequenza della Scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Lo specializzando deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica ritenuta necessaria per la sua completa e armonica formazione.

Art. 25 - Formazione nella rete formativa

1. La formazione dello specializzando deve rispettare i profili di apprendimento e gli obiettivi formativi, così come delineati per la specifica classe e per la singola Scuola negli appositi decreti e nei regolamenti predisposti dalle Scuole e svolgersi secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola o dal Comitato Ordinatore.

2. La formazione specialistica è svolta nella/e strutture di sede e nelle strutture della rete formativa (collegate e complementari) le cui caratteristiche devono soddisfare gli standard e i requisiti così come indicati nel D.I. n. 68/2015, 402/2017 e 716/2016.

3. Ai fini di una completa e armonica formazione professionale, lo specializzando è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dagli organi di gestione delle Scuole.

4. Il periodo di frequenza nella stessa Unità Operativa facente parte della rete formativa, viene definito dal Consiglio della Scuola o dal Comitato Ordinatore e comunque non può essere superiore alla metà della durata della Scuola di Specializzazione, fatte salve specifiche esigenze connesse alla tipologia della scuola disciplinate nel Regolamento di scuola di cui all'art. 5, comma 2 del D.I. 68/2015 e dell'art. 5 comma 6 del D.I. 716/2016.

5. Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza dello specializzando all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione individuale.

Art. 26 - Formazione fuori rete formativa

1. Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra Università italiane e Università di Paesi stranieri, sono possibili periodi di formazione all'estero, in conformità al programma formativo personale dello specializzando, previa approvazione da parte dell'organo di gestione della Scuola e formale accettazione della Amministrazione ospitante.

2. È consentita l'attività professionalizzante presso strutture sanitarie italiane, pubbliche o accreditate, operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale, non incluse nella rete formativa, a condizione che esse si svolgano nel quadro di specifiche convenzioni e previa approvazione di idonei adeguati progetti formativi individuali. Nel caso tali strutture risultino nella rete formativa di una scuola di altro ateneo, la convenzione individuale in deroga è subordinata alla verifica del potenziale formativo ancora disponibile presso la struttura medesima.

3. I periodi di formazione da svolgersi presso strutture estere o italiane al di fuori della rete formativa sono regolati da specifici accordi.

4. La durata massima della formazione fuori rete formativa è di diciotto mesi nell'intero corso di studi ed è comprensiva di tutti i periodi di formazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. La copertura assicurativa è a carico della struttura ospitante o dello specializzando, ai sensi di quanto indicato all'art. 11, comma 3.

5. Al fine di agevolare il rispetto degli obblighi formativi dello specializzando impegnato in attività all'estero, la Scuola si predispone affinché sia garantita l'attività a distanza anche mediante la

fruizione di idonei supporti informatici.

Art. 27 - Determinazione delle attività formative

1. Il Consiglio o il Comitato Ordinatore della Scuola determina annualmente, entro il 31 gennaio, con riferimento all'anno accademico successivo, il piano degli studi, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree e attività formative, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.

2. Il Consiglio o il Comitato Ordinatore della Scuola propone, successivamente, le relative coperture secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari. Tali proposte, comprese le proposte per gli insegnamenti vacanti, sono sottoposte all'approvazione dei Dipartimenti secondo le norme da questi previste. 1. Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra Università italiane.

Art. 28 - Formazione e attività assistenziale

1. L'attività di tirocinio si configura per tutta la durata del corso come attività formativa, non può essere sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato.

2. Ogni attività formativa, professionalizzante e assistenziale si svolge sotto la guida di tutor, designati annualmente dal Consiglio della Scuola o dal Comitato Ordinatore.

3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del D.I. 68 del 4 febbraio 2015 e dell'art.3 comma 3 del D.I. 716/2016, nello svolgimento delle attività professionalizzanti al soggetto in formazione specialistica sono attribuiti livelli progressivi di responsabilità e autonomia, con particolare riferimento all'ultimo anno di corso.

4. L'attribuzione di tali livelli di responsabilità e autonomia deriva dalle competenze acquisite e certificate dal tutor nel libretto diario e va condivisa con lo specializzando.

5. Le attività in autonomia, previste nel piano formativo annuale, sono contemplate nei programmi di attività della struttura nella quale viene svolta la formazione.

6. Il percorso formativo inizierà dalla semplice osservazione di atti specialistici fino ad arrivare gradualmente al diretto espletamento di attività specialistiche in autonomia. I livelli di autonomia nell'ambito dell'attività assistenziale sono così definiti:

a) *attività di appoggio*: quando lo specializzando assiste il personale strutturato nello svolgimento delle sue attività;

b) *attività di collaborazione*: quando lo specializzando svolge personalmente procedure e attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo ed in presenza del personale strutturato di riferimento, che assume la funzione di tutor della specifica attività professionale formativa.

c) *attività in autonomia vincolata*: quando lo specializzando svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale. Il tutor di attività, se non presente, deve essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento anche a giudizio dello specializzando.

Nel caso in cui viga l'istituto della reperibilità, la presenza dello specializzando non esonera in ogni caso il medico specialista dall'essere raggiungibile, secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medico-veterinaria, al fine di garantire la condivisione con lo specializzando delle attività sanitarie poste in essere e di intervenire ogni qualvolta venga ritenuto opportuno o necessario per richiesta o decisione degli interessati.

6. Tali tipologie di attività devono comunque essere sempre coerenti con le capacità e il livello di formazione dello specializzando e con il progetto di una sua progressione formativa graduale e controllata. Le valutazioni del tutor di percorso sono oggetto di periodica supervisione del Direttore della Scuola o Coordinatore del Comitato ordinatore cui compete la valutazione globale delle

capacità raggiunte dal soggetto in formazione specialistica.

7. Il Consiglio della Scuola stabilisce quali attività potranno essere oggetto dei diversi gradi di autonomia, compatibilmente con quanto stabilito dalla convenzione Università-Regione e Università Ospedale e dai relativi accordi con le Direzioni sanitarie delle Aziende interessate e con le Direzioni delle strutture sanitarie coinvolte.

8. La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie deve risultare dai registri o documenti delle stesse.

Art. 29 - Libretto di formazione specialistica

1. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, è documentato, come previsto dall'art.38, comma 2 del D.Lgs n. 368/99, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono annotate e certificate con firma del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sulle competenze, capacità e le attitudini acquisite dallo specializzando con cadenza stabilita dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola.

2. Le attività e gli interventi sono dichiarati dallo Specializzando e contro-firmati/validati dal tutor di individuale o di percorso con periodicità stabilita dagli organi gestionali e secondo le norme dell'accordo Regione-Università, laddove competente.

3. Il Direttore o il Coordinatore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e attesta la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico.

4. Detta verifica è condizione essenziale per l'ammissione alla prova finale annuale.

5. Il libretto di formazione specialistica costituisce documento ufficiale della carriera dello specializzando. Al termine di ciascun anno di corso i libretti di formazione specialistica debbono essere conservati presso la Segreteria della Scuola.

Art. 30 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

1. La Scuola mette in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, il soggetto in formazione venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.

2. I criteri per la valutazione dello specializzando sono stabiliti dal Consiglio della Scuola o dal Comitato Ordinatore e tengono conto:

- a) del rispetto del programma formativo, puntualità e impegno
- b) della progressione culturale, professionale, tecnica e scientifica

3. La prova finale annuale tiene conto dei risultati delle eventuali prove in itinere, nonché dei giudizi dei tutor individuali.

4. Per sostenere la prova finale annuale lo specializzando deve essere in regola con l'iscrizione e le attestazioni di frequenza. Tale prova deve essere sostenuta durante gli ultimi 10 giorni del corrispondente anno di corso.

5. Per le Scuole che prevedano la stipula di un contratto di formazione il mancato superamento della prova finale annuale comporta l'esclusione dalla Scuola, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso con decadenza immediata del contratto.

6. Lo specializzando, iscritto a Scuole per le quali non è stipulato un contratto di formazione, che non abbia superato la prova e acquisito i crediti previsti nell'anno di riferimento, è tenuto a ripetere l'iscrizione. Non è consentito ripetere il medesimo anno per più di una volta o l'iscrizione in qualità

di fuori corso.

7. I verbali della prova finale annuale sono trasmessi alla segreteria amministrativa competente al fine del proseguimento della carriera dello specializzando.

8. Appelli straordinari possono essere deliberati da ciascuna Scuola a beneficio degli iscritti che debbano recuperare periodi di formazione a seguito di sospensione.

9. Detti appelli straordinari si tengono durante gli ultimi 10 giorni di recupero del periodo di sospensione.

10. La Commissione per la prova finale annuale è costituita dal Direttore o dal Coordinatore della Scuola che la presiede e da almeno due professori docenti dell'anno di corso.

11. La Commissione sintetizza tutte le valutazioni e i giudizi relativi al singolo specializzando in un voto finale espresso in trentesimi.

12. È consentito lo svolgimento dell'esame in modalità telematica qualora lo specializzando si trovi, alla data stabilita, impegnato in attività di formazione all'estero e risulti impossibilitato a rientrare in Italia.

Art. 31 - Esame di diploma

1. Lo specializzando, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere l'esame di diploma non prima di 10 giorni dalla prova finale annuale dell'ultimo anno ed entro un mese dalla conclusione del corso.

2. La Scuola garantisce sessioni straordinarie di esame finale per coloro che recuperano debiti formativi dovuti a sospensioni autorizzate dell'attività formativa.

3. In caso di assenza all'esame finale lo specializzando si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

a. malattia;

b. caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi gli organi di gestione della scuola, una volta valutata la documentazione esibita dall'interessato, stabiliranno una sessione straordinaria.

4. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle prove finali annuali.

5. La tesi può essere redatta in lingua straniera (inglese) previa autorizzazione da parte del Direttore. In ogni caso il candidato presenta una sinossi in italiano.

6. Possono essere relatori delle tesi di diploma di specializzazione tutti i docenti titolari di insegnamento.

7. Le commissioni per gli esami di diploma di specializzazione, nominate dal Direttore di Dipartimento di afferenza della Scuola, su proposta del Consiglio della Scuola o del Comitato Ordinatore, sono composte da cinque membri, la maggioranza dei quali è costituita da professori di ruolo. Il presidente della commissione è il Direttore della Scuola. Il voto finale è espresso in cinquantesimi e la lode è attribuita all'unanimità. L'esame è superato con il conseguimento di almeno trenta cinquantesimi.

8. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni.

Art. 32 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

1. La Scuola, nell'adottare le procedure di assicurazione della qualità di cui all'art. 1, comma 2,

misura i risultati qualitativi delle attività formative e i relativi servizi anche attraverso la somministrazione di questionari predisposti al fine di rilevare il parere degli specializzandi secondo quanto previsto dalle norme di legge, dallo Statuto e dal Regolamento generale d'Ateneo.

2. La documentazione prodotta è oggetto di analisi periodiche da parte della Scuola di specializzazione e del Dipartimento di competenza nonché di relazioni trasmesse al Senato accademico e al Presidio di qualità dell'ateneo, contenenti le proposte di intervento alla luce dei possibili miglioramenti. I risultati dell'attività di assicurazione della qualità devono essere resi periodicamente pubblici.

Art. 33 - Attività di sostituzione dei medici di medicina generale e attività *intra-moenia*

1. L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di formazione e non deve interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole scuole.

Il medico in formazione specialistica comunica preventivamente al Direttore della Scuola di Specializzazione lo svolgimento di tali eventuali attività.

2. L'attività in libera professione *intra-moenia* è svolta secondo le modalità indicate dalle leggi statali e regionali e dallo specifico regolamento dell'azienda sanitaria dove lo specializzando effettua la formazione e può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di formazione e non deve interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole scuole.

Art. 34 – Incompatibilità

1. Laddove previsto dal contratto, per tutta la durata della formazione specialistica allo specializzando è fatto divieto di svolgere attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, e accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa.

2. È inibito lo svolgimento di qualsivoglia attività di docenza retribuita presso scuole di specializzazione.

3. L'iscrizione a una scuola di specializzazione è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di laurea, Corsi di specializzazione, Corsi di perfezionamento e Master in Italia o all'estero, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, c. 3, del presente regolamento.

Art. 35 – Frequenza congiunta a corsi di dottorato di ricerca

1. Ai medici in formazione specialistica è consentita la frequenza congiunta a corsi di dottorato di area medica alle seguenti condizioni :

a) i medici devono essere iscritti all'ultimo anno di corso della scuola presso l'Università degli Studi di Brescia ed essere vincitori di un concorso di ammissione ad un corso di dottorato di ricerca di area medica presso la medesima università;

b) la frequenza congiunta può essere disposta unicamente per l'ultimo anno di corso della scuola e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola;

c) durante il periodo di frequenza congiunta i medici specializzandi non percepiscono borsa di dottorato o altre forme di finanziamento connesse alla frequenza al dottorato.

2. Il pagamento della contribuzione è dovuta per entrambi i corsi.

Art. 36 – Norme disciplinari

1. Lo Specializzando è tenuto ad uniformarsi alle norme di legge, statutarie, regolamentari per il corretto svolgimento dell'attività didattica ed amministrativa, ivi compresi i regolamenti emanati

dalla Scuola di Specializzazione.

2. Gli studenti sono tenuti in particolare a rispettare il Codice Etico, il Codice di Condotta e ogni Regolamento dell'Università degli Studi di Brescia che li riguarda. La loro condotta è pertanto improntata a criteri di equità, correttezza, decoro e rispetto ed è orientata all'ordinato svolgimento della vita universitaria e alla civile convivenza all'interno del contesto universitario ed anche all'esterno, specialmente nelle immediate adiacenze ai locali universitari.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e civili previste dalla normativa vigente, le azioni e i comportamenti che violino quanto previsto comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico dello studente trasgressore.

Art. 37 – Rapporti con le strutture ospedaliere

1. Entro l'inizio dei corsi di ciascun anno accademico, i Direttori o i Coordinatori dei Comitati Ordinatori comunicano alla segreteria amministrativa competente, la programmazione delle attività di tirocinio degli specializzandi per l'anno solare successivo riportando, su apposito modello predisposto, la struttura ospedaliera, il reparto e il periodo di frequenza di ciascun specializzando.

2. La segreteria amministrativa competente trasmette la programmazione alle direzioni generali delle strutture interessate per gli adempimenti di loro competenza. È cura della segreteria amministrativa competente comunicare alle strutture ospedaliere interessate eventuali sospensioni della formazione specialistica per malattia o gravidanza, decadenze, rinunce, congedi che si verificano nel corso dell'anno.

3. Le Scuole si impegnano a comunicare alle Direzioni Sanitarie interessate e alla segreteria amministrativa competente le eventuali integrazioni in corso d'anno.

Art. 38 – Norme transitorie

1. Ai soggetti in formazione specialistica già iscritti alle Scuole secondo gli ordinamenti antecedenti al DI 68/2015 e 716/2016 è assicurata la conclusione del corso di specializzazione e il rilascio del relativo titolo secondo gli ordinamenti vigenti all'atto della immatricolazione. Agli stessi si applicano le norme del previgente regolamento.

2. Gli accordi di collaborazione inter-universitaria in essere e stipulati sino all'anno accademico 2013/14 sono validi fino alla conclusione dei cicli di formazione specialistica da essi regolati. Agli iscritti alle scuole attivate sulla base dei predetti accordi si applicano le norme del previgente regolamento.

3. Ai fini della determinazione del limite di rinnovabilità cui all'art.3, comma 3, del presente regolamento, i mandati sono computati a partire dalla emanazione del presente regolamento.

Art. 39 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.